



del procedimento concorsuale la data del 11.04.2021, dando atto del rispetto del termine indicato dall'art.10 – comma 6 del succitato DPR, ovvero sei mesi dalla prova scritta.

Il Presidente incarica il segretario, tramite la SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali, di pubblicizzare quanto sopra mediante affissione di apposita comunicazione all'Albo ed al sito Aziendale dell'A.S.L. V.C.O.

Ai sensi del comma 2 del succitato art.9 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220, i componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili. Tale dichiarazione viene conservata a cura del Segretario agli atti del concorso.

Al fine di stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, la Commissione prende visione dell'art. 4 del bando di concorso, prendendo atto che il presente concorso dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti :

30 punti per i titoli
70 punti per le prove di esame

I punti per le prove di esame risultano così ripartiti :

30 punti per la prova scritta
20 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale

La Commissione stabilisce altresì ai sensi dell'art.9 – comma 3 – i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove.

La Commissione prende atto che la prova scritta, ai sensi dell'art.5 del bando di concorso, dovrà vertere "su argomento scelto dalla commissione attinente la materia oggetto del concorso. La prova può consistere nella soluzione di quesiti a risposta multipla e, preso atto della consistenza numerica dei candidati ammessi al concorso di che trattasi, nonché in riferimento alle norme COVID 19, concorda di sottoporre i candidati ad una prova consistente nella soluzione di n. 3 quesiti a risposta sintetica relativi alle materie attinenti alla professione, al ruolo ed alle funzioni del Fisioterapista.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220 – comma 3° - il superamento della succitata prova sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione complessiva di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. La commissione decide quindi di assegnare 10 punti per ogni risposta completamente corretta e scalare di punteggio in base alle imprecisioni o mancanze di parti fondamentali della risposta. Di assegnare 0 punti per ogni risposta non fornita. Pertanto per raggiungere la sufficienza ed accedere alla successiva prova, il candidato dovrà raggiungere in totale un punteggio di 21.



La sede di svolgimento della succitata prova scritta è stata individuata nel Palazzetto dello Sport del Comune di Omegna sito in Località Bagnella – Piazzale Lodi n.1, struttura idonea ad accogliere tutti i candidati ammissibili al concorso stesso.

Per quanto riguarda la prova pratica la Commissione prende atto che ai sensi dell'art.5 del bando di concorso dovrà consistere nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale, mentre la prova orale dovrà vertere su quesiti inerenti al profilo professionale a concorso, nonché l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché la conoscenza, a livello iniziale della lingua inglese.

Il superamento delle succitate prove pratica ed orale sarà subordinato anch'esso al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

La Commissione prende ora atto che ai sensi dell'art.4 del bando di concorso pubblico, il punteggio relativo ai titoli, complessivamente punti 30, risulta così ripartito :

| | | | |
|----|--------------------------------------|----|----|
| 1. | TITOLI DI CARRIERA | p. | 20 |
| 2. | TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO | p. | 3 |
| 3. | PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI | p. | 2 |
| 4. | CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE | p. | 5 |

TITOLI DI CARRIERA

(punteggio massimo p. 20)

La Commissione stabilisce di attenersi ai seguenti principi ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220:

- 1) I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- 2) Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- 3) In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

La Commissione richiama inoltre le parti applicabili degli artt. 20 – 21 – 22 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220.

Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione :

- il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato.
- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate, ai sensi dell'art.22 della Legge 24.12.1986, n.958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto, per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%



- I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli art. 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 20.12.1979 n.761.
- I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.
- Il Servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata come servizio presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
- Il Servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26.02.1987 n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della L.10.07.1960 n.735.
- Il Servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della L. 10.07.1960 n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al precedente paragrafo.

La Commissione decide inoltre, per la valutazione dei titoli di carriera di attenersi ai seguenti ulteriori principi:

- di valutare i servizi sino alla data di rilascio della certificazione od autocertificazione;
- di calcolare per i periodi non specificatamente determinati le annate dal 31 Dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno e le mensilità dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- di non valutare incarichi svolti in dipendenza del servizio espletato quale compito di istituto;
- di non valutare i servizi non attinenti al profilo a concorso, anche se appartenenti allo stesso ruolo (Collaboratore Professionale Sanitario i Profili del ruolo sanitario, es. logopedista, educatore, ecc.....).

TITOLI ACCADEMICI, E DI STUDIO

(Punteggio massimo p.3)

La Commissione decide, per la valutazione dei titoli di studio di attenersi ai seguenti ulteriori principi:

- di non valutare il Conseguimento del diploma di Operatore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Fisioterapista o Diploma di laurea di 1° livello in Fisioterapista, poiché requisito specifico di ammissione al concorso.



PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (Punteggio massimo p. 2)

Per quanto riguarda le pubblicazioni, la Commissione si attiene ai seguenti criteri di cui all'art.11 – comma 1 – lettera c) del D.P.R. 27.03.2001 n. 220 :

- 1) La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori;
- 2) La commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione :
 - Della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento dei titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
 - Del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
 - I titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (Punteggio massimo p. 5)

Ai sensi dell'art.11 comma 4 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220 :

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.

In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale purché attinenti alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici in materie attinenti.

Il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione esaminatrice.

La Commissione concorda inoltre :

- di non valutare le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
- di non valutare le attività di qualunque tipologia svolte ai fini di volontariato sociale;
- di non valutare attestati laudativi.

La Commissione decide inoltre di valutare eventuali altri titoli ed attività tenendo presente la natura e l'attinenza degli stessi con la posizione funzionale di cui al presente avviso.